



Responsabile procedimento: dr.ssa Franceschina Bonanata
Autore: dr.ssa Franceschina Bonanata

PROTOCOLLO N. 2021/0049109 DEL 05/08/2021
(Classificazione: tit.1 cl. 11 fascicolo 4_Anno 2021)

**Ai Direttori di settore
Ai Responsabili dei Servizi e Uffici
Alle Segreterie di settore
S E D E**

**Oggetto: Circolare n. 1/2021 in ordine alle novità introdotte con la delibera ANAC
n. 468 del 16 giugno 2021**

Gentilissimi,

pongo alla Vostra attenzione la recente **delibera n. 468 del 16 giugno 2021 “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013): superamento della delibera numero 59 del 15 luglio 2013 recante “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)”** con la quale l’ANAC ha fornito **nuove indicazioni** per l’applicazione della **disciplina della trasparenza agli atti di concessione di benefici economici comunque denominati** che sostituiscono quelle già fornite con delibera 59/2013.

Le nuove indicazioni riguardano:

1. AMBITO SOGGETTIVO

Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, la delibera non contiene novità ma si limita a ricordare che, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, detto ambito è ora disciplinato dall’art. 2-bis del richiamato decreto n. 33/2013 e ricomprende:

- a) **tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165** (tra le quali rientrano i Comuni), ivi comprese le autorità portuali, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

b) le società a partecipazione pubblica, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o gestione di servizi pubblici, tenuti ad applicare la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni “in quanto compatibile” e “limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea” (art. 2-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013).

2. AMBITO OGGETTIVO (quel che le amministrazioni sono tenute a pubblicare)

L’ambito oggettivo di applicazione è indicato sia all’art. 26 che all’art. 27 del d.lgs. 33/2013.

L’art.26 disciplina **due distinti obblighi di pubblicazione:**

- 1) il **comma 1** dispone la pubblicazione degli **atti con cui sono determinati i criteri e le modalità** cui le amministrazioni devono attenersi per la **concessione** di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- 2) il **comma 2** prevede, invece, la pubblicazione degli **atti di concessione dei benefici superiori a mille euro nel corso dell’anno solare nei confronti di un unico beneficiario.**

L’art. 27 precisa poi gli elementi informativi che devono necessariamente essere pubblicati e cioè:

- a) il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l’importo del vantaggio economico elargito;
- c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
- d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

E’ sul **primo** dei richiamati **obblighi di pubblicazione** – quello **relativo agli atti che individuano i criteri e le modalità di concessione dei benefici** che l’ANAC, superando i propri precedenti orientamenti contenuti nelle delibere 59 del 15 luglio 2013 e 618 del 26 giugno 2019, dispone che:

- ✓ *“vanno pubblicati, ai sensi del comma 1 dell’art. 26, i criteri di distribuzione, non più – come in passato – solo degli aiuti e sovvenzioni consistenti in erogazioni di denaro, ma anche di qualsiasi tipologia di vantaggio economico derivante da prestazioni rese da enti pubblici, ivi inclusi quelli di natura assistenziale, che siano diverse e distinte dalle prestazioni del SSN. Le prestazioni di natura assistenziale, infatti, pur non avendo un valore chiaramente quantificabile in termini di controvalore monetario, consentono, comunque, un risparmio economico a favore del beneficiario”;*
- ✓ *“tale pubblicazione, ai sensi del comma 1 dell’art. 26, va attuata con riferimento sia agli atti normativi, leggi e regolamenti, che enucleano i criteri e le modalità di assegnazione dei benefici, che agli atti di carattere amministrativo generale redatti in attuazione delle previsioni regolamentari o di legge”.*

Quindi, **a differenza del recente passato**, in ottemperanza all’art. 26 comma 1, **dovranno essere pubblicati:**

- a) oltre agli atti normativi, leggi e regolamenti, che individuano i criteri e le modalità di assegnazione dei benefici, anche le **deliberazioni, le determinazioni, i bandi, gli avvisi e qualsiasi altro provvedimento amministrativo generale con il quale si dà attuazione agli atti normativi che declinano i criteri e le modalità di assegnazione dei benefici;**
- b) **e tali atti** non sono più – come in passato – solo quelli relativi agli aiuti e sovvenzioni consistenti in erogazioni di denaro, **ma anche quelli di qualsiasi tipologia di vantaggio economico derivante da prestazioni rese dall’ente, ivi inclusi quelli di natura assistenziale, che siano diverse e distinte dalle prestazioni del SSN.** Risulta, pertanto, superato, sul punto, il precedente orientamento espresso dall’Autorità (cfr. Delibere numero 59 del 15 luglio 2013 e numero 618 del 26 giugno 2019).

Nel par. 3, alla cui lettura si rinvia, sono riportate alcune esemplificazioni utili a chiarire l’ambito delle novità introdotte che riguardano anche l’attività di questo Comune (v. alloggi di edilizia residenziale pubblica e servizi educativi comunali).

L’ANAC precisa poi che nessuna novità si registra rispetto al passato in ordine al secondo obbligo di pubblicazione, e cioè quello previsto al comma 2 dell’art. 26. In considerazione della precisa quantificazione economica (mille euro nel corso dell’anno solare a favore del medesimo beneficiario) che il legislatore fissa come parametro per l’insorgenza dell’obbligo di pubblicazione, infatti, **continuano a pubblicarsi tutti gli atti con cui è disposta**

l'erogazione di vantaggi in denaro. Anche per tale fattispecie l'ANAC esemplifica alcune tipologie di provvedimenti ricompresi nel citato obbligo tra le quali *i sussidi (contributi economici di natura assistenziale), gli indennizzi (contributi economici solidali), i premi, i contributi volti ad incentivare una attività considerata di pubblico interesse, le sovvenzioni in senso stretto (ad esempio quelle finalizzate ad agevolare l'esercizio di attività imprenditoriali mediante l'erogazione o di contributi a fondo perduto o di finanziamenti a tasso agevolato).*

Nel paragrafo 4 della delibera è contenuta un'utile precisazione che riguarda i procedimenti di **concessioni di vantaggi** di qualsiasi natura **che coinvolgono diverse pubbliche amministrazioni** rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo. Per tali fattispecie l'ANAC precisa che **l'obbligo di pubblicazione resta in capo al Comune** che è *effettivamente competente a decidere sull'attribuzione del contributo e ad adottare il provvedimento concessorio, considerato anche che, ai sensi del citato art. 26, co. 3, la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia degli atti.*

3. INDICAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

Sempre nel paragrafo 4 della delibera, l'ANAC dispone che la pubblicazione degli atti, documenti e informazioni di cui all'art. 26 comma 2 e 27 sia organizzata in un unico elenco per ogni anno che può prevedere collegamenti che rinviano alle pagine web in cui sono pubblicati i provvedimenti finali e che laddove i dati di cui al comma 2 risultino già pubblicati sotto forma di elenco in altro sito, è possibile assolvere all'obbligo di pubblicazione con un collegamento ipertestuale.

Per quanto riguarda invece la durata della pubblicazione, l'ANAC, dopo aver ricordato che la **pubblicazione** costituisce **condizione di efficacia** dei provvedimenti e, pertanto, deve avvenire **tempestivamente** e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento precisa che:

- a) ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013, i citati dati, documenti e informazioni devono essere pubblicati per un periodo di **5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione**, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti;
- b) il *dies a quo* per computare il periodo di pubblicazione è:
 1. la data di pubblicazione gli atti di determinazione dei criteri e delle modalità di concessione di cui all'art. 26 comma 1;

2. la data di pubblicazione dei provvedimenti di concessione per gli **atti di concessione dei benefici** di cui all'art. 26 comma 1.

In ogni caso l'atto deve restare pubblicato finché ne durano gli effetti e decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

Qualora, nel frattempo, l'Amministrazione provveda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non debbono essere sostituite, ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dia atto delle avvenute modificazioni.

Quanto alla modalità di pubblicazione dell'atto di modifica o revoca è opportuno che esso sia comunque collocato nella sezione AT, sotto-sezione di primo livello "sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", fermo restando che, ove già pubblicato in altra parte del sito, la pubblicazione potrà essere assicurata mediante collegamento ipertestuale.

4. PROFILI DI RESPONSABILITA'

L'ANAC ricorda, infine, che alla mancata pubblicazione di quanto prevede l'art. 26 – sia nell'ipotesi di mancata pubblicazione degli atti di determinazione dei criteri (comma 1) che dei provvedimenti di concessione delle sovvenzioni, dei contributi e dei sussidi (comma 2) – si applica la norma generale in tema di responsabilità per violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 46, co. 1, del d.lgs. 33/2013. Ai sensi di tale norma, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis (id est decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato), ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell'inadempimento se prova che esso è dipeso da causa a lui non imputabile.

5. DISCIPLINA TRANSITORIA

Visto il carattere di novità dei contenuti della delibera, l'ANAC ha disposto che sia assicurata:

- a) gradualmente, **entro il 31.12.2021**, la pubblicazione completa dei dati di cui agli artt. 26 e 27, secondo il nuovo orientamento, per tutte le erogazioni concesse dopo l'entrata in vigore della delibera 468/2021;
- b) a regime, **dal 1° gennaio 2022**, la pubblicazione ordinaria e tempestiva di tutte le erogazioni concesse a decorrere da quella data.

La presente circolare sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale nella sotto-sezione "Direttive e circolari" in "Amministrazione trasparente / Disposizioni generali / Atti generali / Atti amministrativi generali".

Nel richiamare la Vostra attenzione alla lettura della deliberazione di cui all'oggetto ed alla sua puntuale applicazione, porgo cordiali saluti.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
dott.ssa Franceschina Bonanata

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

allegati:

- 1) delibera ANAC n. 468 del 16 giugno 2021